

Cassazione penale sez. I, 04/07/2024, n.26209

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. (*omissis*) ricorre avverso la sentenza emessa in data 4/7/2022 dalla Corte di Appello di Catanzaro con la quale Ã stata confermata la condanna di primo grado per il reato di cui agli artt. 4 e 7 L. 2 ottobre 1967 n. 895 per aver in mancanza di autorizzazione portato in luogo pubblico due fucili e due pistole (la cui detenzione era stata regolarmente dichiarata) da (*omissis*) a (*omissis*).

Il ricorso censura la sentenza gravata per violazione di legge ex art. 606 lett. b) c.p.p., in ragione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto: ad avviso della difesa il fatto contestato all'imputato avrebbe dovuto essere inquadrato nella diversa fattispecie di cui all'art. 34 TULPS in relazione all'art. 18 L. 18 aprile 1975 n. 110, vertendosi in ipotesi di trasporto di armi.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso Ã fondato.

Ã consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui il discrimine tra l'ipotesi di porto illegale di armi e di trasporto va individuato nell'immediata disponibilitÃ dell'arma in capo all'agente: Ã configurabile il reato di porto illegale di arma quando l'agente ne ha la pronta disponibilitÃ per un uso quasi immediato, pur non avendola indosso; ricorre, invece, l'ipotesi del trasporto quando l'arma viene presa in considerazione solo come oggetto inerte di un'operazione di trasferimento da luogo a luogo, senza essere suscettibile di pronta utilizzazione.

In particolare, Sez. 1 n. 23160 del 1/03/2018 Ce. ha affermato che la condotta di trasporto di un'arma nel bagagliaio dell'autovettura, senza alcun accorgimento particolare che ne impedisca l'immediata apprensione durante il tragitto, va qualificata come porto illegale e non giÃ come semplice trasporto.

Infatti, in tema di porto di arma in luogo pubblico, sebbene ai fini della consumazione del reato non sia richiesto che il soggetto agente tenga l'arma sulla sua persona, Ã necessario che questi possa acquisirne facilmente la disponibilitÃ materiale per farne un uso immediato Ã Sez. 6, n. 4970 del 1/12/2015, dep. 2016, Rv. 266171.

Tale, dunque, costituiva l'oggetto dell'accertamento che doveva essere effettuato nel caso di specie, considerato che il ricorrente ha affermato la non pronta disponibilitÃ delle armi.

Il giudice di merito avrebbe dovuto argomentare se il pubblico ministero avesse assolto il suo onere probatorio in base a precise circostanze fattuali, per poter concludere sulla ritenuta disponibilità delle armi da parte dell'imputato durante il trasporto, che ovviamente non può essere presunta essendo un requisito essenziale oggettivo del reato e nel caso di specie è stato lo stesso imputato a denunciare l'avvenuto trasporto delle armi da un domicilio all'altro, per ottemperare l'ulteriore obbligo di informare la pubblica autorità sul luogo in cui le armi si trovavano attualmente.

La sentenza impugnata deve quindi essere annullata essendovi una carenza motivazionale che deve essere colmata dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Cos'è deciso l'11 aprile 2024.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2024.

Campi meta

Giurispedia.it

Massima :

Il reato di porto abusivo di armi non si configura se l'arma Ã" semplicemente trasportata da un luogo a un altro come oggetto inerte, senza che l'agente abbia la disponibilitÃ immediata per utilizzarla. In questo caso si configura la fattispecie di trasporto.

Supporto Alla Lettura :

PORTO ABUSIVO DI ARMI

Il porto abusivo di un'arma puÃ² integrare un illecito penale sanzionato rispettivamente dagli artt. 699 c.p. e 4. L. 110/1975. Nello specifico, l'art. 699 c.p. stabilisce la pena dell'arresto da 3 a 18 mesi per chiunque, senza la licenza dell'autoritÃ , quando la licenza Ã" richiesta, porta un'arma fuori dalla propria abitazione; Ã" punito altresÃ con l'arresto da 18 mesi a 3 anni chi, fuori della propria abitazione, porta un'arma per cui non Ã" ammessa licenza (es. coltello); l'art. 4 della legge 110/1975 sancisce che, *senza giustificato motivo, non possono portarsi fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche (â).* Per armi si intendono quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale Ã" l'offesa alla persona, tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali Ã" dalla legge vietato il porto d'armi in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo, le bombe e qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, i gas asfissianti o accecanti. Debbono considerarsi armi, sia pure improprie, tutti quegli strumenti, anche non da punta o da taglio, che, in particolari circostanze di tempo e di luogo, possano essere utilizzati per l'offesa alla persona. Il discrimine tra *arma impropria*, il cui possesso al di fuori dell'abitazione Ã" sanzionato ex art. 4 legge 110/1975, e *arma propria*, per cui non Ã" ammessa licenza e il cui porto integra il reato di cui all'art. 699 comma 2 c.p., Ã" costituito dalla presenza delle caratteristiche tipiche delle armi bianche corte (es. pugnali o stilette).